

COMUNE DI CAPRIOLO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

REP. N. ...

**CONTRATTO FRA IL COMUNE DI CAPRIOLO E ... PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI
ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CAPRIOLO - CIG ...**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., addì ... del mese di ... (.././....) in Capriolo e nella Residenza comunale,

Avanti di me, Dott.ssa Saltelli Serena, nata a Napoli il 29/06/1984, codice fiscale SLTSRN8469F839J, Segretario Comunale del Comune di Capriolo, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a) **BELOMETTI GLAUCO** nato a Winterthur (EE) il 21.09.1959, codice fiscale BLMGLC59P21Z133Z, Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria del Comune di Capriolo, giusto incarico conferito con decreto sindacale n. ... del ... che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto con sede in Via Vittorio Emanuele n. 43, partita IVA 00635680176

b) ... nata/o a ... (..) il .././...., Codice fiscale ... in qualità di ... della ... con sede a ... in Via ..., n. , codice fiscale e partita IVA ... e N. REA ... di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito e che, previo il mio assenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, come ne

hanno facoltà ai sensi dell'art. 48 della Legge Notarile.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 16.11.2020 è stata affidata alla Stazione Appaltante della Provincia di Brescia una procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza ad personam per gli studenti disabili di Capriolo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. del ..., esecutiva, è stata affidata alla Stazione Appaltante della Provincia di Brescia, ai sensi della vigente convenzione approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 25/2017, incarico di svolgimento della gara d'appalto mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento del servizio di assistenza ad personam per gli studenti disabili di Capriolo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e approvati i relativi atti di gara;
- con determinazione della CUC della Provincia di Brescia n. ... del ..., a seguito della suddetta gara, si procedeva alla proposta di aggiudicazione del servizio di assistenza ad personam per gli studenti disabili di Capriolo per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 alla ..., con sede in via, n. ..., cap ..., ... (...), Partita Iva: ..., alle condizioni di cui al capitolato approvato con la sopra richiamata Determinazione del Responsabile del Settore

Amministrativo n. ... del ..., per un costo orario pari ad **euro ... orari**

oneri fiscali esclusi;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e

Finanziaria n. ... del ..., il servizio di assistenza ad personam per gli

studenti disabili di Capriolo per gli anni scolastici 2021/2022,

2022/2023, 2023/2024 è stato aggiudicato alla ..., con sede in via,

n. ..., cap ..., ... (...), Partita Iva: ..., alle condizioni di cui al

capitolato approvato con la sopra richiamata Determinazione del

Responsabile del Settore Amministrativo n. ... del ..., per un costo

orario pari ad **euro ... orari oneri fiscali esclusi;**

- il suddetto servizio è identificato con codice CIG ...;

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e non essendosi dato corso all'esercizio

dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto veniva disposta entro i

successivi sessanta giorni, non essendo stato stabilito un diverso termine

previsto nel bando o nell'invito ad offrire, non essendo stato disposto il

differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;

La data di stipulazione del contratto tiene conto della decorrenza del termine

di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione definitiva, come previsto dall'articolo 32, comma 9 del

Codice.

CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:----

Articolo 1 – Definizioni-----

Ai fini del presente contratto, incluse le premesse, si osservano le seguenti

definizioni:

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capriolo

RUP: ...

Codice: D.Lgs. n. 50/2016

Documentazione di gara: determina a contrarre e relativi allegati

PTPCT: Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma della trasparenza

RPCT: Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza, ..., Segretario Comunale del Comune di Capriolo

DURC: documento unico di regolarità contributiva

Ente: Comune di Capriolo

Appaltatore: ... avente sede in Via ..., n. ... – cap: ..., ... – P.I. ...;

Servizio: il servizio di assistenza agli alunni disabili del Comune di Capriolo, oggetto del presente contratto.

Catena di fornitura: l'insieme costituito dai distributori, i produttori e i fornitori di tutti i prodotti che sono oggetto del contratto, incluso i sub-fornitori, che possono progettare, commercializzare, fabbricare e/o fornire beni che sono usati nella produzione e nella fornitura del prodotto finale.

Articolo 2 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il capitolato tecnico- prestazionale;

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai

contratti della Pubblica Amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dai Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;

d) dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capriolo;

e) da altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili residenti a Capriolo. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato conservato agli atti;

2. Le prestazioni contenute nel capitolato speciale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, quivi non materialmente allegata, ma da intendersi come integralmente richiamata,

nonché dal capitolato.

Articolo 4 - Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è inizialmente fissata in 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dal verbale di avvio del servizio. Nello specifico, la predetta durata triennale, si riferisce agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

2. L'Ente, inoltre, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente.

Articolo 5 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 è calcolato sulla base del prezzo orario di euro ... Iva esclusa per le attività socio – educativo - assistenziali, per la durata di tre anni, in € ... IVA esclusa, comprensivo di ogni ulteriore onere necessario ad assicurare lo svolgimento del servizio stesso, così come determinato a seguito in forza dell'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore.

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è € ..., IVA esclusa. Gli oneri di sicurezza aziendali e di costi della manodopera ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono stati oggetto di apposita indicazione nell'offerta economica.

2. I prezzi restano fissi ed invariati per l'intera durata del servizio.

Articolo 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico - prestazionale e nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali descritte nel Capitolato o comunque indicate nell'offerta tecnica.

1. L'Appaltatore riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7 – Conformità a standard di esecuzione minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. Fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. Intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste al par. 19 del presente contratto.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e soci occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 - comma 5 - del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che

segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

5. Il personale impiegato nel servizio dovrà possedere i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi da essa stabilita.

E' a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti quei presidi atti al regolare svolgimento delle prestazioni educativo-assistenziali (a titolo esplicativo: per gli interventi igienici è da prevedere l'utilizzo di guanti sterili), nonché di mezzi di tutela della salute e l'adozione di misure necessarie all'incolumità del personale rispondente alle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente medesimo.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare ed appalti, previa comunicazione dell'Autorità.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 10 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno

2003 n. 196 e s.m.i., Regolamento 679/2016/UE) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

2. L'Ente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet istituzionale dell'Ente stesso.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi del Regolamento 679/2016/UE "General Data

Protection Regulation", a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico

dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli educatori nel rapporto con gli studenti loro affidati, secondo gli orari prestabiliti.

3. L'Appaltatore è, inoltre, chiamato a rispondere direttamente al Comune di eventuali danni a cose di proprietà comunale (struttura, arredi, attrezzature, ecc.)

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile.

5. L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti i servizi appaltati contro i rischi di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per sinistro;

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari, e altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non di cui l'Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura

dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecento mila euro) per sinistro ed Euro 1.000.000,00 (un milione euro) per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione del cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola di Buona Fede INAIL".

6. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a carico dell'appaltatore qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

7. Copia delle polizze devono essere prodotte all'Ente prima dell'attivazione del Servizio.

8. Qualora l'Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione del soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

9. Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico dell'Appaltatore, che ne sarà il solo responsabile.

10. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

11. In ogni caso, l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

12. Tutti gli obblighi dell'Appaltatore, non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia.

6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a

trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 13 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore deposita la garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'importo di € ... (.../. euro), pari al 5% dell'importo contrattuale, polizza n. ... del ... emessa da ... via ..., n. ..., cap ..., ..., depositata agli atti.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

4. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 14 - Recesso

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno all'Ente.

3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 15 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

2. È inoltre fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente nell'eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione strutturale che comportino la disponibilità di personale idoneo alla gestione del servizio, l'Ente ritenga più conveniente la gestione in proprio, totale o parziale, dello stesso; in tal caso, la volontà di recesso viene comunicata all'Appaltatore con almeno tre mesi di anticipo.

3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, co. 13 del Codice.

4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7171155051 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); obblighi di riservatezza (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 16); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 24).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.

3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato

il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co. 1 del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 - Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 26 del Capitolato speciale.

2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare

l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 20 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 - commi 17 e 18 - del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 21 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse

condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 22 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Ente nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

4. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura, secondo le modalità contenute nell'art. 19 del Capitolato speciale.

2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, come modificato dall'art. 1 commi 986-989 della Legge di stabilità 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società

ex Equitalia S.p.A. ora Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Ente, non produrrà alcun interesse.

6. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Capriolo – Ufficio Scuola, Cultura & Sport, Via Vittorio Emanuele, 43 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

7. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è **0J7IWA**.

Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, come meglio descritti all’interno del Capitolato speciale.

2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni,

resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Ente disporrà, in qualsiasi momento, le verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.

Articolo 25 - Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Capriolo, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 26 - Sciopero

1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Ente ed ogni Istituto Scolastico dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

4. Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l'Ente avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero

mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

5. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

Articolo 27 – Inesistenza di situazioni di pantouflage

L'Appaltatore dichiara che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – **pantouflage o revolving doors**), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa Amministrazione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Nonché dichiara l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione Stazione Appaltante.

Articolo 28 – L'Appaltatore prende atto, dandolo per accettato, del patto d'integrità approvato dall'Ente.

Articolo 29 - Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

Articolo 30 - Stipula del Contratto - Spese contrattuali

1. Il presente atto, che risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97, è stipulato mediante atto pubblico in modalità elettronica.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelle a carico dell'Ente per legge.

Richiesto io Segretario Comunale e rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 34 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Il Rappresentante della stazione appaltante:

Rag. Belometti Glauco

L'Appaltatore:

...

Il Segretario Comunale rogante

...